

AREA 3 - Pianificazione Territoriale E Opere Pubbliche – Centrale Unica Di Committenza

AREA 3 \ PIANIFICAZIONE TERRITORIO - URBANISTICA - PISTE CICLO-PEDONALI

## DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 930 DEL 30-08-2024

Proposta di determina Nr. 750 del 30-08-2024

**OGGETTO:** Parere di conformità e verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il completamento e il ripristino ambientale di ex cava in Fosso Bianco di Campovalano nel Comune di Campi. Ditta: Zeno s.a.s.

### IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che:

- la Provincia di Teramo, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 143 del 18/12/1998, ha adottato e con successiva deliberazione di C.P. n. 20 del 30/03/2001 ha approvato il Piano Territoriale Provinciale;
- con deliberazione n. 20 del 29/05/2014 il Consiglio Provinciale ha adottato, e con successiva deliberazione di C.P. n. 50 del 20/10/2017 ha approvato, gli "Indirizzi strategici per la Pianificazione Territoriale in materia di sostenibilità costituiti dai seguenti elaborati: "Variante N.T.A. del P.T.C.P" e "Piano strategico per la sostenibilità ambientale e il contenimento del consumo del suolo";

**VISTO** il Decreto del Presidente nr. 3 del 28/03/2024 avente ad oggetto: "Modificazioni dell'incarico di funzioni dirigenziali già conferito all'Ing. Francesco Ranieri con precedente decreto presidenziale n. 36 del 4 dicembre 2023. Attribuzione delle funzioni dirigenziali afferenti l'Area 3 denominata "Pianificazione Territoriale e Opere Pubbliche Centrale Unica di Committenza" in attuazione della riorganizzazione dell'Ente stabilita con deliberazione del Presidente n. 55 del 22 marzo 2024 e contestuale cessazione funzioni afferenti incarico precedente. Conferma datore di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008";

**VISTA** la Determina Dirigenziale n. 382 del 28.03.2024 con cui è stato attribuito l'incarico di EQ per il Settore denominato "Pianificazione del Territorio Urbanistica Piste ciclopedonali Politiche comunitarie";

**VISTA** la nota prot. n. 315778 del 01/08/2024, acquisita al protocollo provinciale in data 01/08/2024 al n. 25322, inviata dalla Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio Ambiente - Servizio Valutazioni Ambientali, con allegato lo Studio Preliminare di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e la documentazione tecnica relativi al completamento e ripristino ambientale ex cava in Campovalano. Ditta: Zeno s.a.s.;

**ESAMINATO** lo Studio Preliminare Ambientale e tutta la documentazione tecnica depositata;

**CONSIDERATA** la necessità di verificare le informazioni e considerazioni contenute nella documentazione presentata, alla luce del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Teramo che, ai sensi e per gli effetti della L.R. 58/2023, art. 34:

- a) definisce gli indirizzi strategici di assetto e cura del territorio e dell'ambiente, in coerenza con gli obiettivi strategici regionali stabiliti dal PTR;
- b) può stabilire i criteri e le modalità per l'assegnazione ai Comuni di quote differenziate di capacità edificatoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 13, tenendo conto della sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti.

**RICHIAMATO** il contenuto dell'art. 35 sempre della L.R. 58/2023 secondo cui il P.T.C.P. contiene:

- a) le principali connotazioni del territorio, con particolare riferimento alle caratteristiche naturali, culturali, paesaggistico-ambientali, geologiche, rurali, agro-silvo-pastorali, antropiche e storico-archeologiche;
- b) il quadro conoscitivo del proprio territorio, su supporto scalabile, come risultante dalle trasformazioni avvenute e dei programmi in atto, alla luce dei rischi naturali sismico, idrogeologico e di erosione delle coste presenti sul territorio;
- c) le disposizioni volte ad assicurare la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali sul territorio;
- d) i criteri e le modalità per favorire il coordinamento tra le pianificazioni dei Comuni e per incentivare l'azione congiunta fra i medesimi;
- e) l'individuazione delle zone nelle quali è opportuno proporre l'istituzione di aree naturali protette;
- f) l'individuazione, sulla scorta degli obiettivi della pianificazione regionale, delle prospettive di sviluppo del territorio;
- g) la definizione, in coerenza con la programmazione regionale, della rete infrastrutturale e delle altre opere di interesse sovra comunale ed indicazione delle caratteristiche generali nonché dei criteri per la localizzazione e il dimensionamento delle stesse;
- h) i principi per la realizzazione di un sistema di mobilità sostenibile, adottando soluzioni multimodali, di mobilità individuale, condivisa e pubblica, favorendo la realizzazione di reti per la mobilità dolce anche extraurbana;
- i) gli indirizzi finalizzati ad assicurare la compatibilità territoriale degli insediamenti industriali, artigianali e commerciali.

**PRESO ATTO** che la Ditta Zeno s.a.s. intende completare la coltivazione ed effettuare il ripristino ambientale di una cava a cielo aperto di inerti sfruttata negli anni 60/70 da altra Ditta in C.da Fosso Bianco di Campoalano nel Comune di Campi individuata al Fg. 57 particelle 4-5-6-7-8-158-165-166-226-227. La superficie totale del fondo di proprietà ha una superficie di mq. 29.820 mentre la superficie da coltivare è estesa per mq. 5.000. Il volume di materiale è stimato in mc. 80.000 di cui mc. 5.000 di cappellaccio e mc. 8.000 di materiale sterile. I lavori, della durata complessiva di anni 5 compreso il ripristino consistono nel modellamento delle attuali scarpate residue dall'attività estrattiva pregressa, eliminando le situazioni di pericolosità morfologica dovute a scarpate e tombando i vuoti, rimodellando il profilo morfologico in un pendio omogeneo. L'area è in stato di abbandono con scarsa vegetazione arbustiva, con assenza di colture/fauna/flora di pregio naturalistico.

**CONSIDERATO** che l'area oggetto di intervento è ricompresa nella Zona Territoriale omogenea "E – Agricola" normata dall'art. 16 delle N.T.A. del P.R.G.

**VERIFICATO** che l'area di cava è classificata dal vigente P.T.C.P. nel seguente modo:

- **aree ed oggetti di interesse bio-ecologico (art. 5):** "Al fine della conservazione dei caratteri strutturanti naturali, non sono ammesse trasformazioni dello stato di fatto dei luoghi se non finalizzate al risanamento e restauro ambientale, alla difesa idrogeologica, alla salvaguardia e corretto uso delle risorse e dei valori biologici, ambientali e paesaggistici; viene, quindi, escluso l'intervento dedotto da modalità di tutela ed uso comportante trasformazione insediativa. ....In tali aree non sono consentiti usi ed interventi di tipo insediativo, infrastrutturale ed estrattivo al fine di consentire la libera divagazione e l'espansione naturale delle acque anche di piena. ....I progetti

di ripristino delle aree di cava dismesse o revocate come incompatibili saranno finalizzati alla creazione di biotopi artificiali (aree umide), di boschi ripariali, opere di sicurezza idraulica (casse di espansione) o anche di aree turistico-ricreative se esterne agli alvei ed alle fasce di esondazione.”

- **ambito di controllo idrogeologico (art. 7):** “Nelle zone di potenziale instabilità, così come definite al precedente comma, non saranno ammesse nuove espansioni urbanistiche ed edilizie.”

- **aree di interesse paesaggistico ed ambientale (art. 9):** “In tali aree, il P.T.C.P. persegue la conservazione dei caratteri originari del paesaggio naturale ed agrario, anche attraverso la conservazione dei caratteri antropici storici dell’insediamento, il risanamento ed il restauro ambientale delle aree degradate. In tali aree non saranno pertanto ammesse nuove previsioni di trasformazione urbanistica e edilizia finalizzata all’uso insediativo. ....Per queste aree il P.T.C.P. fissa i seguenti indirizzi generali da perseguire attraverso la pianificazione di settore regionale e provinciale e gli strumenti urbanistici comunali: ....regolamentazione dell’attività estrattiva, attraverso la verifica delle condizioni puntuali, paesaggistiche ed urbanistiche, che consentano con il minimo impatto sul paesaggio di indirizzarne uno sfruttamento in alternativa alle risorse alluvionali.”

**VERIFICATO**, altresì, che l’area oggetto di intervento non è interessata dalle previsioni dell’adottata Rete Ecologica Provinciale;

**SOTTOLINEATO** che, al paragrafo 4.4.10 “Destinazione finale”, si afferma che “l’intervento di reintegro dell’area sarà indirizzato al recupero ad uso agricolo ed in particolare per la coltivazione di seminativi in genere e olivi”.

**DATO ATTO** che la valutazione degli impatti è stata svolta in riferimento alle seguenti componenti ambientali di suolo e sottosuolo; ambiente idrico; clima; aria atmosfera; rumore; paesaggio; flora e fauna; e che le valutazioni finali, sia in fase di estrazione che in fase di ripristino che come rilevanza che come reversibilità di impatti, hanno dato esiti positivi per tutte le componenti.

**DATO ATTO** della conclusione a cui giunge lo Studio Preliminare Ambientale per cui “il progetto di estrazione di inerti ghiaiosi residuali e conseguente recupero ambientale conclusivo della cava, risulta compatibile con l’ambiente circostante”.

**VISTA** la Relazione Tecnica d’Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale prot. n. 28002 del 30/08/2024 nella quale si propone:

“esprimere, relativamente al completamento e ripristino ambientale ex cava in Campovalano del Comune di Campli proposto dalla Ditta: Zeno s.a.s., parere di **NON ASSOGGETTABILITÀ** alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ritenendo che l’intervento per tipologia (completamento di ex cava abbandonata e ripristino ambientale finale), dimensione, posizione, rapporto con la strumentazione urbanistica, modalità di recupero ambientale al termine dell’attività non abbia bisogno di ulteriori approfondimenti ed analisi circa la sua compatibilità con la situazione ambientale circostante.

Si ritiene possibile anche esprimere la **CONFORMITÀ** dell’intervento con le previsioni insediative e normative del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale in quanto l’area verrà completata nei lavori di scavo e ripristinata, togliendo così un detrattore ambientale, e ricondotta alla naturale attività agricola. La conformità è accordata perché le aree ricadenti negli ambiti di cui all’art. 5 del P.T.C.P., in effetti, non sono interessati dalle attività di scavo e perché, ai sensi dell’art. 9 delle N.T.A. del P.T.C.P., si persegue il “risanamento ed il restauro ambientale delle aree degradate” oltre che si ottiene di ridurre al minimo l’impatto sul paesaggio.

Si ritiene dover prescrivere, comunque:

**PROVINCIA DI TERAMO - DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 930 DEL 30-08-2024**

*PROPOSTA DI DETERMINA NR. 750 DEL 30-08-2024*

- di adottare, in fase di cantiere, tutti gli accorgimenti per evitare gli impatti (rumore, polveri, emissioni in generale, ecc.) verso l'ambiente circostante.
- il rispetto completo di tutte le indicazioni fornite nei diversi documenti tecnici depositati e citati nella presente relazione in quanto necessari a formulare la conformità dell'intervento alle previsioni insediative del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e dell'adottata Rete Ecologica Provinciale. In special modo, si fa riferimento al rispetto della restituzione del lotto di cava alle pratiche agrarie e non a future attività diverse da questa (la conformità con la pianificazione provinciale è dettata soprattutto dalla restituzione del terreno all'attività agricola del terreno) e al corretto ripristino ambientale di un ambito che ha finora rappresentato un detrattore del paesaggio.”

**VISTI**

- lo Statuto dell'Ente;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 nel testo vigente;
- il D.Lgs. 152/2006;
- il Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015;
- il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);
- l'adottata Rete Ecologica Provinciale;

**RITENUTO** che non necessiti il parere della Commissione Consultiva per la Pianificazione Territoriale (CoPiT), ex art. 12 del Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015, essendo sufficiente, per le caratteristiche e la complessità della pratica in oggetto, il solo parere del Servizio Urbanistico Provinciale;

**DATO ATTO** che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell'ambito di operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

**ATTESTATA** la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

**DATO ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. E) della Legge n.190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del titolare dell'ufficio;

**ATTESTATO**, altresì, che il presente atto non comporta impegno di spesa e non presenta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

**RILEVATO** che:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: basso;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;

**PROVINCIA DI TERAMO - DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 930 DEL 30-08-2024**

*PROPOSTA DI DETERMINA NR. 750 DEL 30-08-2024*

- è stata verificata, per quanto a conoscenza, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonchè nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione della G.P. n.191 del 16/04/2014;

**DATO ATTO** del rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segretario Generale con proprio atto n. 404 del 5/04/2024 e comunicato agli uffici con nota circolare n. prot.0011496 del 08-04-2024;

**VERIFICATO** che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/90 testo vigente;

per tutto quanto sopra,

**D E T E R M I N A**

**RITENERE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 07/08/1990 n° 241 e s.m.i.;

**ESPRIMERE**, in conformità di quanto espressamente indicato nella Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale, prot. n. 28002 del 30/08/2024, relativamente al completamento e ripristino ambientale ex cava in Campovalano del Comune di Campi proposto dalla Ditta: Zeno s.a.s., parere di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ritenendo che l'intervento per tipologia (completamento di ex cava abbandonata e ripristino ambientale finale), dimensione, posizione, rapporto con la strumentazione urbanistica, modalità di recupero ambientale al termine dell'attività non abbia bisogno di ulteriori approfondimenti ed analisi circa la sua compatibilità con la situazione ambientale circostante.

**ESPRIMERE** la conformità dell'intervento con le previsioni insediative e normative del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale in quanto l'area verrà completata nei lavori di scavo e ripristinata, togliendo così un detrattore ambientale, e ricondotta alla naturale attività agricola. La conformità è accordata perché le aree ricadenti negli ambiti di cui all'art. 5 del P.T.C.P., in effetti, non sono interessati dalle attività di scavo e perché, ai sensi dell'art. 9 delle N.T.A. del P.T.C.P., si persegue il "*risanamento ed il restauro ambientale delle aree degradate*" oltre che si ottiene di ridurre al minimo l'impatto sul paesaggio.

**PRESCRIVERE**, comunque:

- di adottare, in fase di cantiere, tutti gli accorgimenti per evitare gli impatti (rumore, polveri, emissioni in generale, ecc.) verso l'ambiente circostante.

- il rispetto completo di tutte le indicazioni fornite nei diversi documenti tecnici depositati e citati nella presente relazione in quanto necessari a formulare la conformità dell'intervento alle previsioni insediative del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e dell'adottata Rete Ecologica Provinciale. In special modo, si fa riferimento al rispetto della restituzione del lotto di cava alle pratiche agrarie e non a future attività diverse da questa (la conformità con la pianificazione provinciale è dettata soprattutto dalla restituzione del terreno all'attività agricola del terreno) e al corretto ripristino ambientale di un ambito che ha finora rappresentato un detrattore del paesaggio.

**PROVINCIA DI TERAMO - DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 930 DEL 30-08-2024**

*PROPOSTA DI DETERMINA NR. 750 DEL 30-08-2024*

Il funzionario P.O.  
Arch. Giuliano Di Flavio

ACCERTATA la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Settore e del Responsabile Unico del Progetto,

**Il Responsabile Unico del Progetto**  
Giuliano Di Flavio

VISTA l'istruttoria sopra operata e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs N. 267/2000

Il Dirigente  
Adotta la presente determinazione

Il Dirigente  
Francesco Ranieri  
(firmato digitalmente)